

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 682

Cont. n. 375/16/CA – TAR LAZIO C.V.V.P. e N.D. Impresa individuale. c/ Regione Puglia e Ministero Politiche Agricole. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Sabino Persichella, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso e contestuale istanza di riunione al ric. 11453/15 di R.G. ritualmente notificato alla Regione Puglia il 6.4.2016, il C.V.V.P. e l'Impresa individuale N.D., meglio individuati nell'allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, hanno adito il TAR Lazio per sentire dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti di seguito indicati:
 - a) Determinazione dirigenziale Settore Agricoltura n. 9 del 27.1.2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 11 del 4.2.2016 avente ad oggetto *“Decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/789/UE del 18.5.2015. Decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/2417/UE del 17.12.2015. Approvazione del protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere Vitis, da movimentare all'interno e all'esterno delle zone delimitate”*;
 - b) Determina dirigenziale Settore Agricoltura n. 23 del 12.2.2016, pubblicata sul BURP n. 16 del 18.2.2016, avente ad oggetto *“Aggiornamento delle aree delimitate”*;
 - c) articolo unico, n. 5, lettera a) e b) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 18.2.2016, pubblicato in G.U. del 26.2.2016 serie gen. n. 47, di *“modifica del decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica Italiana”*. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione *“dapprima del divieto di movimentazione e quindi dell'obbligo di previo trattamento termoterapico del materiale di moltiplicazione della vite a riposo vegetativo”*;
- in particolare con i provvedimenti impugnati dai ricorrenti, l'Amministrazione regionale ha approvato, conformemente a quanto disposto nel paragrafo 4 bis della Decisione 2015/2417/UE, il protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere Vitis che disciplina nel dettaglio tutti gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore a partire dall'autorizzazione degli impianti, alla loro entrata in funzione, alle modalità di esercizio, agli accorgimenti da rispettare a valle del trattamento per rendere riconoscibili le piante trattate;
- con la successiva Determina n. 23 del 12.2.2016, pure oggetto di impugnazione, la Regione Puglia ha aggiornate le aree delimitate, includendovi oltre all'intera Provincia di Lecce anche altre zone della provincia di Brindisi e Taranto;
- la Sezione Agricoltura con propria nota del 21.4.2016, riservandosi di produrre la relazione sui fatti di causa e la relativa documentazione, ha comunicato all'Avvocatura le necessità di costituirsi nel giudizio *de quo*;
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e dell'imminenza del termine per la costituzione in giudizio a seguito di richiesta della sospensiva dei provvedimenti *ex adverso* impugnati, il Presidente della G.R. con atto del 26.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Sabino Persichella, del libero foro, già difensore dell'Ente nei precedenti analoghi giudizi relativi alla vicenda Xylella;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Sabino Persichella alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012 per un importo predefinito pari a € 6.892,12, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;
- in particolare l'Avv. Persichella ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione, prevedendo una decurtazione del 20% sul compenso di cui alla finca relativa ai giudizi di valore indeterminabile di particolare interesse;

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 6.892,12, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 5.432,00 a titolo di onorario; € 217,28 cpa; € 1.242,84 iva. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 2.067,63, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore , sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della LR. n. 7/97, art. 4 —comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi al TAR LAZIO, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Sabino Persichella, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano